Citta' metropolitana di Torino

**A/1427 - D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. – D.D. n. 3776 del 7/8/2026 di licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di San Sebastiano da Po ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola EMANUEL SERGIO.**

Documento allegato

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3776 del 07/08/2026; Pratica n. A/1427

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola EMANUEL SERGIO con sede legale in San Sebastiano da Po Via Asti n. 8 - P.IVA 06583340010 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di San Sebastiano da Po ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° MAGGIO** ed il **31 AGOSTO di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi i 30 l/s, la portata media non superi 3,67 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **39.000 mc** circa, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di San Sebastiano da Po, distinti in catasto al Foglio 4 particelle nn. 5 - 32 - 106 -121 ex 109 (mappali in conduzione parzialmente condivisa con l'Azienda Agricola VEGGIA EZIO) e particelle n. 117-118 -122 -125 (sempre ricadenti nel Foglio 4) aventi la superficie complessiva di **Ha 08.96.00**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresí essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico pari a 27.300 l/s;
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. **la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; per**

**la presente stagione irrigua essa acquista tuttavia efficacia esclusivamente qualora lo stato di severità idrica attestato dalla Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po nel Bollettino citato in premessa (https://www.adbpo.it/category/osservatorio-permanente/bollettino-ordinario) corrisponda almeno a "Severità idrica bassa"; è fatto pertanto divieto di attuare l'attingimento assentito fino a quando la severità idrica permane classificata quale "Media" o "Alta". In caso di violazione della presente disposizione trova luogo l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., che per i prelievi abusivi di acqua pubblica prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 8.000,00 a Euro 50.000,00 ovvero, nei casi di particolare tenuità, da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00;**

6. la licenza di attingimento potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
7. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
8. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2027-2028 e 2029 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
9. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
10. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
11. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)